



# CITTA' DI BARI

## MUNICIPIO III

### SESSIONE ORDINARIA

### SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

**DELIBERAZIONE N. 2024/00085                      DEL 19/12/2024**

**OGGETTO : CONVALIDA DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO 3, DEL SIG. CATALANO GIUSEPPE, NELLA LISTA "MOVIMENTO 5 STELLE", IN SOSTITUZIONE DEL SIG. MILELLA GIUSEPPE DELLA LISTA "FRATELLI D'ITALIA" IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PUGLIA SEZIONE TERZA N. 1284/2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 11:35 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

### IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

### IL PRESIDENTE

**VERDOSCIA LUISA**

### I CONSIGLIERI

| N | COGNOME E NOME     | Pres |
|---|--------------------|------|
| 1 | ALTAMURA Raffaella | SI   |

| N | COGNOME E NOME         | Pres |
|---|------------------------|------|
| 8 | MAGALETTI Sig. Saverio | SI   |

|   |                      |    |    |                  |    |
|---|----------------------|----|----|------------------|----|
| 2 | CARADONNA Andrea     | SI | 9  | MAGRONE Giuseppe | SI |
| 3 | CARLI Umberto        | SI | 10 | MILELLA Giuseppe | NO |
| 4 | COLONNA Filippo      | NO | 11 | ORESTE Diego     | SI |
| 5 | FRANCO Michele       | SI | 12 | PALERMO Domenico | SI |
| 6 | FRAPPAMPINA Giuseppe | SI | 13 | RICCARDI Chiara  | SI |
| 7 | GRAVINA Nicola       | SI | 14 | VITTI Francesco  | SI |

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Francesco Catanese .

Totale presenti: n. 12 su n. 14 consiglieri assegnati

Assenti : Filippo Colonna

Giuseppe Milella

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale richiesto dalle vigenti disposizioni, dichiara aperta la seduta.

**La Presidente, Prof.ssa Luisa Verdoscia, sulla base dell'istruttoria condotta dagli Uffici Amministrativi del 3° Municipio, riferisce:**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Terza, con sentenza n. 1284/2024 (acquisita al prot. di questo Ente n. 436082 del 16/12/2024), in accoglimento del ricorso RG n. 948 del 2024, proposto da Giuseppe Catalano, contro il Comune di Bari e l'Ufficio Centrale Elettorale presso il Comune di Bari per il Municipio 3 e UTG – Prefettura di Bari, nei confronti di Giuseppe Milella, ha annullato i verbali ( Mod. 300 AR/MUN e Mod. 300bis-AR/MUN del 17/07/2024) delle operazioni dell'ufficio Centrale elettorale e i successivi atti con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Presidente e di consiglieri del Municipio 3 della Città di Bari a seguito delle Elezioni Amministrative del Municipio 3 dell'8 e 9 giugno 2024 (primo turno) e 23 e 24 giugno 2024 (turno di ballottaggio) limitatamente alla parte in cui è stato proclamato eletto Milella Giuseppe della lista "Fratelli d'Italia" omettendo di attribuire alcun seggio consiliare alla lista del "Movimento 5 Stelle", nella quale Catalano Giuseppe risultava primo in graduatoria per erronea applicazione del metodo *D'Hondt*.

Conseguentemente il Tar Puglia ha disposto la correzione dei risultati elettorali e ha proclamato eletto alla carica di consigliere del Municipio 3 del Comune di Bari per la lista "Movimento 5 Stelle" il sig. Catalano Giuseppe, in sostituzione del sig. Milella Giuseppe della lista "Fratelli d'Italia".

Premesso quanto sopra occorre procedere alla relativa sostituzione, in seno al Consiglio del Municipio 3, previa presa d'atto della su riportata sentenza del Tar Puglia nonché della verifica della sussistenza di eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi degli artt. 55-60-63-64-65 del D. L.gs. 267/2000, artt. 10-11 del D. Lgs. 235/2012, artt. 143 e 248 del D. L.gs. 267/2000 e D. Lgs 39/2013 a carico del sig. Catalano Giuseppe .

Occorre, altresì, procedere alla sostituzione, nelle seguenti Commissioni Consiliari, del sig. Milella Giuseppe con il Consigliere Sig. Catalano Giuseppe che subentra, in rappresentanza del "Movimento 5 Stelle", come componente:

- a) della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Politiche urbane, ambientali e dello Sviluppo Economico"
- b) della Commissione Speciale "Nuova San Paolo: problematiche e sviluppo"

### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE**

**VISTA** la sentenza n. 1284/2024 del Tar Puglia – Bari, Sezione Terza;

**VISTO** il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 17/07/2024( prot. 254533 del 18/7/2024);

**VISTA** la Delibera n. 51/2024 del 01/08/2024

**VISTI** gli artt. 55-60-63-64-65 del D.Lgs.267/2000

**VISTO** l' art. 13 L. 515/1993;

**VISTI** gli artt. 10-11 del D. Lgs. 235/2012

**VISTO** il D. Lgs 39/2013

**CONSTATATO** che il sig. Catalano Giuseppe ha prodotto in data 16/12/2024 apposita dichiarazione debitamente sottoscritta in ordine all'insussistenza di cause di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di consigliere , agli atti degli uffici municipali;

**VISTO** il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi ;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole previsto dall'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica;

**RITENUTO** di omettere il parere di regolarità contabile in ordine al contenuto della proposta;

### **DELIBERA**

1. **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1284/2024 (acquisita al prot. di questo Ente n. 436082 del 16/12/2024) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari, Sezione Terza, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. **CONVALIDARE**, per l'effetto, l'elezione, alla carica di Consigliere del Municipio 3, del sig. Catalano Giuseppe, nella lista "Movimento 5 Stelle", in sostituzione del sig. Milella Giuseppe della lista "Fratelli D'Italia";
3. **DARE ATTO** che il consigliere Catalano Giuseppe subentra, in rappresentanza della lista "Movimento 5 Stelle", al sig. Milella Giuseppe, quale componente delle seguenti Commissioni Consiliari:
  - a) della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Politiche urbane, ambientali e dello Sviluppo Economico"
  - b) della Commissione Speciale "Nuova San Paolo: problematiche e sviluppo"
4. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Sig. Sindaco del Comune di Bari, perché ne informi il Consiglio Comunale e la Commissione consiliare per il Decentramento per quanto di competenza.

APPROVATA CON 10 VOTI FAVOREVOLI ( 9 CONSIGLIERI + PRESIDENTE) 3 ASTENUTI FRAPPAMPINA,  
GRAVINA,VITTI.

APPROVATA CON 10 VOTI FAVOREVOLI ( 9 CONSIGLIERI + PRESIDENTE) 3 ASTENUTI FRAPPAMPINA,  
GRAVINA,VITTI.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE : Positivo

---

Bari, 17/12/2024

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

(Francesco Catanese)

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia**  
**Bari**  
**SEZIONE TERZA**

**Avvocato Difensore:**  
**Presso:**  
Comune Di Bari - Ufficio Centrale Elettorale  
Presso Il Comune Di Bari - Municipio 3

**Avviso di pubblicazione di sentenza**  
**RICORSO ELETTORALE**  
(art. 129, co. 7, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 13/12/2024 con il n. 1284/2024 ed esito: **Accoglie.**

**Numero Registro Generale: 948/2024**

| Parti             | Avvocati                |
|-------------------|-------------------------|
| CATALANO GIUSEPPE | Smaldone Giovanni Lucio |

**Contro:**

| Parti                                                                                            | Avvocati |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Comune Di Bari - Ufficio Centrale Elettorale Presso Il<br>Comune Di Bari - Municipio 3, ed altri |          |

**COGLIE**  
Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

c\_a662.Comune di Bari - Prof. 1012/2024.0436082.E



Bari, li' 13/12/2024

Il Direttore di Segreteria

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00948/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2024, proposto da Giuseppe Catalano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lucio Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Bari e Ufficio centrale elettorale presso il Comune di Bari per il Municipio 3, non costituiti in giudizio;

U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

***nei confronti***

Giuseppe Milella, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- dell'atto di proclamazione degli eletti per le elezioni amministrative del Municipio n. 3 della Città di Bari, celebratesi in data 8 e 9 giugno 2024, per quanto attiene il primo turno, nonché in data 23 e 24 giugno 2024, per il turno di "ballottaggio", di

cui sia al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale del Municipio n. 3 di Bari (Mod. 300 AR/MUN) del 17 luglio 2024, sia al verbale e relativi allegati delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale del Municipio n. 3 di Bari, a seguito del turno di "ballottaggio" (Mod. 300bis-AR/MUN) del 17 luglio 2024, così come dei relativi allegati, con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Presidente e di Consiglieri del Municipio n. 3 della città di Bari;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
- al fine di rettificare il risultato delle elezioni suindicate, rideterminando l'assegnazione dei seggi del Consiglio del Municipio n. 3 di Bari, mediante la riduzione da n. 4 a n. 3 del numero di seggi consiliari attribuiti al gruppo di liste collegate al candidato Presidente Colonna ed assegnazione del seggio in questione al gruppo di liste collegate al candidato Presidente Riccardi e in favore della lista n. 1 "Movimento 5 Stelle" e, quindi, dell'odierno ricorrente, collocato al primo posto della graduatoria di lista, con ogni conseguente provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Tommaso Romito, su delega orale dell'avv. Giovanni Lucio Smaldone, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, il sig. Giuseppe Catalano, candidato alle elezioni del Municipio n. 3 di Bari, deduceva quanto segue.

In fatto, premetteva che alle votazioni amministrative celebratesi per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Municipio n. 3 di Bari, in data 8 e 9 giugno 2024,

l'odierno ricorrente è stato candidato alla carica di Consigliere municipale nella lista n. 1 avente il contrassegno "*Movimento 5 Stelle*" e collegata (insieme ad altre liste) al candidato Presidente Chiara Riccardi. All'esito del primo turno, tuttavia, la predetta candidata Presidente non risultava ammessa al successivo turno di ballottaggio, che, invece, si celebrava, in data 23 e 24 giugno 2024, tra i due candidati Presidenti Luisa Verdoscia e Filippo Stefano Colonna.

Vero è però che, all'esito del primo turno, il raggruppamento di liste, facente capo al candidato Presidente Chiara Riccardi (non ammessa al ballottaggio), conseguiva complessivi n. 3673 voti (cifra elettorale di coalizione), mentre il raggruppamento di liste, facente capo al candidato Presidente Luisa Verdoscia, otteneva n. 9346 voti (cifra elettorale di coalizione) e, infine, il raggruppamento di liste, facente capo al candidato Presidente Filippo Stefano Colonna, conseguiva complessivi n. 6423 voti (cifra elettorale di coalizione).

All'esito del turno di ballottaggio, quindi, veniva eletta, alla carica di *Presidente del Municipio n. 3* di Bari, Luisa Verdoscia e, coerentemente al raggruppamento di liste collegato venivano attribuiti complessivi n. 9 seggi in Consiglio, cioè il 60% dei n. 14 complessivi seggi da assegnare.

Alle due coalizioni di opposizione, invece, dovevano essere attribuiti i restanti n. 5 posti, mediante applicazione del cd. "*metodo D'Hondt*", da applicarsi prima ai due distinti raggruppamenti di liste, e, quindi, distinguendo tra le liste di ciascuna coalizione. Al contrario, l'Ufficio centrale elettorale del Municipio n. 3, nel determinare i seggi spettanti a ciascuno dei due diversi gruppi di liste, avrebbe erroneamente considerato le *cifre elettorali delle singole liste*, anziché le *cifre elettorali delle due diverse coalizioni* e, così facendo, attribuiva n. 4 seggi, anziché n. 3, al raggruppamento di liste facente capo al candidato Colonna e solo n. 1 seggio, anziché n. 2, a quello facente capo al candidato Riccardi.

In diritto, proponeva la seguente censura: violazione e falsa applicazione dell'art. 19 Regolamento sui municipi del Comune di Bari, nonché eccesso di potere per sviamento, per travisamento dei fatti ed erroneità e carenza dei presupposti,

erroneità nei criteri di applicazione del cd. “*metodo d’Hondt*” e, quindi, nell’attribuzione dei seggi consiliari spettanti alle coalizioni di opposizione.

2.- Si costituiva la Prefettura, a mezzo dell’Avvocatura erariale, la quale insisteva per l’estromissione, in quanto irritualmente evocata nel giudizio concernente l’elezione di un Consiglio di Municipio, nel cui procedimento non svolge alcuna particolare attività *ex lege* attribuita.

3.- Pur intimati non si costituiva né il Comune di Bari, né il candidato controinteressato.

4.- Si costituiva l’Avvocatura di Stato, la quale chiedeva l’estromissione dal giudizio.

5.- Alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, il ricorso veniva introitato in decisione.

6.- Il ricorso è fondato.

6.1.- In via preliminare, va accolta l’eccezione opposta dall’Avvocatura di Stato, circa il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Bari, la quale, nel procedimento elettorale amministrativo per la nomina dei componenti del Consiglio del Municipio n. 3 della Città di Bari, in effetti, non ha svolge alcuna attività amministrativa.

Pertanto, come domandato, va disposta l’estromissione dal giudizio dell’U.T.G. Prefettura di Bari.

6.2.- Quanto al merito del ricorso, va rilevato quanto segue.

L’art. 18 (*Elezione del Presidente del Municipio*) del Regolamento di specie del Comune di Bari, sul decentramento e istitutivo dei Municipi, al comma 8°, recita: “*Nell’ambito di un raggruppamento di liste è eletto prioritariamente il candidato alla presidenza, se all’insieme di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell’ambito di ogni lista, i candidati secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra sono eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista*”.

L'art. 19 (*Elezione del Consiglio del Municipio*) del Regolamento del Comune di Bari citato, al comma 11°, recita: *“Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 7, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi”*.

L'art. 19 citato, al comma 12°, recita: *“I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 7”*.

L'art. 19 citato, al comma 7°, disciplina l'assegnazione dei seggi con il cd. *“metodo D'Hondt”*: *“[...] per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Presidente, con i rispettivi candidati alla carica di Presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio”*.

Non vi sono altre disposizioni utili ai fini ermeneutici al caso di specie.

Dunque, attribuiti i seggi spettanti alla coalizione vittoriosa (il 60%, pari al n. 14), si sarebbero dovuti ripartire i restanti n. 5 seggi di opposizione, tra le due coalizioni sconfitte, dividendo la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e 5 e, quindi, fra i quozienti così ottenuti, individuando i n. 5 quozienti più alti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Nello stesso senso depone il paragrafo n. 15 del verbale del ballottaggio, a pag. 72. Tuttavia, l'Ufficio centrale elettorale, anziché effettuare le suindicate operazioni,

con riferimento alle *cifre elettorali dei due gruppi di liste* collegati ai candidati Presidenti sconfitti, ha erroneamente preso in considerazione le *cifre elettorali di tutte le liste* dei due diversi schieramenti, come si evince dai due distinti Mod. n. 304/I bis - AR/MUN, erroneamente compilati, con le cifre elettorali di tutte le liste dei due diversi gruppi di liste di opposizione, mentre avrebbe dovuto compilare un solo Mod. n. 304/I bis, con le sole cifre elettorali delle due diverse coalizioni, al fine di determinare quanti seggi attribuire a ciascun diverso gruppo di liste.

In altri termini, anziché applicare il cd. “*metodo D’Hondt*” alle *cifre elettorali delle due coalizioni* di opposizione (n. 6423 per il gruppo di liste collegato al candidato Colonna e n. 3673 per il gruppo di liste collegato al candidato Riccardi - pag. 13 e 14 del primo verbale All. 1), l’Ufficio centrale elettorale ha erroneamente preso in considerazione le *cifre elettorali di tutte le liste* appartenenti a tali due diversi schieramenti, andando a scegliere i migliori quozienti, tra i due diversi Mod. n. 304/I bis all’uopo erroneamente compilati, come se si fosse trattato di una sola coalizione di liste.

Come si legge a pag.71 e ss. del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale del Municipio n. 3, relativo al turno di ballottaggio (Mod. n. 300bis-AR/MUN - All. 2), infatti, al fine di provvedere all’assegnazione di tali n. 5 seggi all’opposizione, tra le due coalizioni sconfitte, l’Ufficio ha preso in considerazione le *cifre elettorali delle singole liste* di entrambe le coalizioni, come se si fosse trattato di un unico raggruppamento di liste collegate ad un solo candidato Presidente sconfitto, e, in tal modo, ha illegittimamente attribuito n. 4 seggi alle liste della coalizione facente capo al candidato Presidente Colonna e n. 1 seggio alla coalizione facente capo al candidato Presidente Riccardi (cfr. pag. 76 verbale – All. 2).

Al contrario, al fine di attribuire i prefati n. 5 seggi di opposizione tra le due coalizioni sconfitte, l’Ufficio centrale elettorale avrebbe dovuto compilare un solo Mod. n. 304/I bis, con le sole cifre elettorali delle due distinte coalizioni, collegate

ai due diversi candidati Presidenti sconfitti, ossia n. 3673 per la coalizione collegata al candidato Riccardi e n. 6423 per la coalizione collegata al candidato Colonna (cfr. pag. 13 e 14 del primo verbale All. 1) e applicare il cd. “*metodo D’Hondt*” a tali cifre elettorali dei due diversi gruppi di liste, al fine di individuare in prima battuta quanti seggi andavano attribuiti a ciascuna delle due diverse coalizioni sconfitte.

Successivamente, nel compilare il paragrafo n. 16 dello stesso verbale, relativo al turno di ballottaggio (pag. 79 e ss. - All.2), si sarebbero dovute considerare le cifre elettorali delle singole liste, ovverosia al fine dell’attribuzione dei seggi interna a ciascuna distinta coalizione. In particolare, mediante la corretta applicazione del metodo di attribuzione dei seggi stabilito dall’art. 19 Reg. Municipi Bari, considerando le cifre elettorali delle due distinte coalizioni, i quozienti da inserire nel Mod. n. 304/I *bis* e, quindi, nel relativo paragrafo n. 15 del verbale di ballottaggio (All. 2) sarebbero stati quelli di seguito riportati, cioè i n. 5 migliori quozienti, riferibili i quozienti 6.423, 3.212 e 2.141 al Presidente candidato Colonna (cifra elettorale 6.423), mentre i quozienti 3.673 e 1.837 al Presidente candidato Riccardi (cifra elettorale 3.673).

Ne deriva che il raggruppamento di liste collegato al candidato Presidente Colonna aveva diritto all’attribuzione di n. 3 seggi consiliari, mentre gli altri n. 2 seggi spettano al raggruppamento di liste facente capo al candidato Presidente Riccardi. Erroneamente, invece, l’Ufficio centrale elettorale ha proclamato eletto quale consigliere del Municipio n. 3 di Bari il candidato Milella della lista “Fratelli d’Italia” (All. 2 e 5) e omettendo di attribuire alcun seggio consiliare alla lista del “Movimento 5 Stelle”, nella quale l’odierno ricorrente risulta primo in graduatoria (cfr. pag. 63 All. 1).

Al contrario, mediante la corretta applicazione del metodo *D’Hondt* tra i due distinti gruppi di liste collegati ai due candidati Presidenti sconfitti, così come previsto dall’art. 19 Reg., l’Ufficio centrale elettorale del Municipio n. 3 avrebbe dovuto attribuire alla coalizione del candidato Presidente Colonna solo n. 3 seggi,

così proclamando l'elezione del candidato Vitti Francesco della lista "Fratelli d'Italia" e del candidato Gravina Nicola della lista "Romito Sindaco", mentre il terzo seggio andava attribuito al candidato Presidente Filippo Stefano Colonna. *Ergo*, l'Ufficio centrale avrebbe dovuto attribuire alla coalizione del candidato Presidente Riccardi n. 2 seggi, così proclamando l'elezione dell'odierno esponente, candidato nella lista "Movimento 5 Stelle", mentre l'altro seggio andava assegnato al candidato Presidente Riccardi.

Ne deriva l'illegittimità dell'attribuzione di n. 4 seggi consiliari in favore della coalizione, facente capo al candidato Presidente Colonna (con illegittima proclamazione quale Consigliere del candidato Milella Giuseppe), e di un solo seggio alla coalizione collegata al candidato Presidente Riccardi, con illegittima mancata proclamazione del ricorrente quale Consigliere del Municipio 3.

7 - In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto con annullamento parziale delle elezioni in epigrafe; segnatamente, dovendosi disporre, nei limiti di interesse, la correzione delle operazioni elettorali, con la sostituzione al candidato illegittimamente proclamato, nella persona del controinteressato signor Giuseppe Milella, colui che ha diritto di esserlo, ossia il ricorrente signor Giuseppe Catalano. Va estromessa dal giudizio la Prefettura di Bari del Ministero dell'Interno.

8.- Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti, per la peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse e dispone la correzione dei risultati elettorali nei sensi in motivazione, proclamando eletto il sig. Giuseppe Catalano, in sostituzione del sig. Giuseppe Milella, nel Consiglio del Municipio n. 3 della Città di Bari. Va estromessa dal giudizio la Prefettura di Bari

del Ministero dell'Interno.

Dispone, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.p.a., l'immediata trasmissione a cura della Segreteria del Tribunale di copia della presente sentenza al Sindaco della Città di Bari e al Prefetto della Provincia di Bari, per il seguito di competenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Lorenzo Ieva**

**IL PRESIDENTE**

**Vincenzo Blanda**

**IL SEGRETARIO**

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
Luisa Verdoscia

IL DIRIGENTE  
Francesco Catanese

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bari,

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'incaricato

Bari,

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it/>